



**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Il Modello 770/2013



L'angolo della Giurisprudenza

La certificazione delle ritenute



Le ritenute dei contribuenti minimi





**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero

	pagina	
	La composizione del modello 770/2013 di Federico Gavioli	2
	Il Modello 770/2013 S: Principali novità e ravvedimento operoso di Celeste Vivenzi	5
	La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti e autonomo nel modello 770/2013 di Federico Gavioli	11
	Il prospetto ST, SV e SS del Modello 770/2013 di Federico Gavioli	17
	Il prospetto SX e SY del 770/2013 di Federico Gavioli	22
	La redazione e la firma della dichiarazione del 770/2013 di Federico Gavioli	26
	La certificazione delle ritenute di Roberta De Marchi	30
	Il reato di omesso versamento di ritenute certificate di Valeria Nicoletti	34
 Voci dal Forum	37	



La composizione del modello 770/2013



di Federico Gavioli

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni relative al 770/2013.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

- il Mod. 770 SEMPLIFICATO ;
- il Mod. 770 ORDINARIO.

Il 770/2013 SEMPLIFICATO: soggetti che lo devono utilizzare

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2012 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2012 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013, presentando il Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO.

Il modello ORDINARIO: soggetti obbligati all'utilizzo

Il Mod. 770 ORDINARIO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2012 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013, presentando il Mod. 770/2013 ORDINARIO.

Le differenze tra i due modelli

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 31 luglio 2013, presentando solo il Mod.770 SEMPLIFICATO, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2012, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ORDINARIO.

Continua



In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2012, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO (31 luglio 2013).

Come è composto il modello 770/2013 SEMPLIFICATO

La dichiarazione Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati riassuntivi, quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Il Frontespizio

Il modello 770/semplificato è così composto:

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;

PARTE B – Dati fiscali;

PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2012, per il periodo d'imposta 2011.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

Prospetto SS

Il prospetto contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

Prospetto ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

Prospetto SV

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.

Prospetto SX

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Prospetto SY

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Continua



Come è composto il modello 770/2013 ORDINARIO

La dichiarazione Mod. 770/2013 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

Frontespizio

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2012;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 e al prospetto per le attività emerse.

Il Modello 770/2013 Semplificato: Principali novità e ravvedimento operoso



di Celeste Vivenzi

Premessa generale

L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 15 gennaio 2013 ha approvato il modello 770/2013 semplificato relativo all'anno di imposta 2012 e successivamente, in data 15 febbraio 2013, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 770/2013 Semplificato. In data 24 aprile 2013 è stato deliberato invece un provvedimento con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha modificato il modello 770/2013 approvato in data 15 gennaio 2013.

Modalità di presentazione

Il modello 770/2013 Semplificato deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, entro il 31 luglio 2013. Si ricorda che per effetto della legge n.14-2012 è diventato strutturale il differimento disposto in merito agli adempimenti fiscali/contributivi scadenti tra il 01 agosto e il 20 agosto di ogni anno (pertanto se nel corrente anno il 31 luglio sarebbe caduto di sabato o in giorno festivo il modello 770 sarebbe automaticamente slittato al 20 agosto). Le modalità di presentazione della dichiarazione rimangono invariate e pertanto il sostituto d'imposta deve presentare il Modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitati (con provvedimento del 11 giugno 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha incluso anche i notai tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica). Il sostituto può optare per la presentazione del modello 770 in due parti, suddividendo le comunicazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati da quelle di lavoro autonomo e provvigioni; in questo caso i due modelli dovranno entrambi contenere il frontespizio, le certificazioni, i quadri SS, ST, SX ed eventualmente SY (il quadro SV sarà presente esclusivamente nella dichiarazione contenente le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati). A titolo informativo si ricorda che sempre entro la data del 31 luglio 2013 scade il termine della presentazione telematica relativa al modello 770/Ordinario che deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione e i redditi di capitale erogati nell'anno 2012. Il Modello 770/Semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX se non è tenuto alla presentazione del Modello . 770/Ordinario; in caso contrario deve produrre il Modello 770/Semplificato senza i prospetti ST, SV e SX (in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Modello 770/Ordinario). Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Modello 770/Ordinario può presentare il modello 770/Semplificato con i prospetti ST, SV e SX se non abbia operato compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti al Modello . 770/Semplificato e quelli relativi al Modello 770/Ordinario. È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Modello 770/Semplificato inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e i relativi prospetti SS, ST, SV e SX separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, in presenza delle seguenti condizioni: -1)devono essere trasmesse sia le Comunicazioni dati da lavoro dipendente ed assimilati e sia Comunicazioni dati del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;-2)non devono essere state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, ovvero tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Continua



LE NOVITA' PRINCIPALI DEL MODELLO 770-2013 SEMPLIFICATO

FRONTESPIZIO

Oltre alla firma del dichiarante o del suo legale rappresentante, nella sezione "Firma della dichiarazione" dovrà essere apposta la firma del soggetto che sottoscrive la relazione di revisione con indicazione del relativo codice fiscale. In particolare è stata istituita la nuova casella "Soggetto", che potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4 a seconda della tipologia del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (in caso di Collegio Sindacale devono firmare tutti i componenti).

COMUNICAZIONI DATI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Nella sezione "Comunicazione dati di lavoro dipendente ed assimilati" sono stati introdotti alcuni punti che riflettono le modifiche apportate al modello CUD 2013. Una novità importante riguarda i dati fiscali è l'obbligo di arrotondare alla seconda cifra decimale gli importi esposti in euro in luogo del "troncamento" all'unità di euro".

Parte A - Dati relativi al rappresentante

Introdotta la nuova sezione "Dati relativi al rappresentante" al campo 22, che dovrà riportare il codice fiscale del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (compreso il minore).

Parte B – Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi

La principale novità riguarda l'introduzione di 5 campi con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni: - campo 26: " Prima rata di acconto di cedolare secca"; -campo 27: " Seconda o unica rata di acconto cedolare secca"; -campo 28: "Acconti cedolare secca sospesi"; - campo 34: "Cedolare secca su locazioni"; -campo 39 "Credito cedolare secca non rimborsato". Nei campi 26 e 27 andrà indicato l'importo della prima o della seconda e unica rata di cedolare secca trattenuta, nel corso del 2012, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso dell'assistenza fiscale del sostituto.

Parte B – Altri dati

Con riferimento ai lavoratori di prima occupazione sono stati introdotti due nuovi campi: - campo 123 "Eccedenti"; -campo 126 "Anni residui". I lavoratori di prima occupazione assunti a far data dal 1° gennaio 2007, che hanno scelto di aderire a un fondo di previdenza complementare, avranno diritto a una particolare deduzione collegata direttamente con i primi 5 anni di contribuzione. I contributi versati nel corso di tale periodo al fondo danno origine ad un plafond dato dalla differenza positiva tra euro 25.822,85 e il totale dei contributi versati. Tale fondo andrà ad aumentare il tetto di deducibilità rispetto alla quota ordinaria di euro 5.164,57 nei 20 anni successivi nel rispetto del massimale annuo di euro 7.746,86 e del massimale complessivo che coincide con il plafond accumulato nei primi 5 anni di versamento (tale procedura trova applicazione a partire dal 2012). I campi da compilare sono i seguenti : Campo 120 "Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2": devono essere indicati i contributi versati e dedotti nel rispetto del limite di deducibilità ordinario (euro 5.164,57); -Campo 121 "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2": devono essere indicati i contributi versati ma non dedotti dal reddito; Campo 122 "Versati nell'anno": in tale campo trova indicazione l'importo complessivo dei contributi complessivamente versati nel 2012; Campo 123 "Eccedenti", di nuova istituzione: in tale campo trova indicazione l'importo dei contributi versati e dedotti nel 2012 dai lavoratori di prima occupazione oltre il limite di deducibilità ordinaria che andranno a ridurre il plafond accumulato; Campo 124 "Importo Totale": in tale capo trova indicazione l'importo complessivo dei contributi dedotti dal lavoratore di prima occupazione nei primi cinque anni di adesione;

Continua

Campo 125 “Differenziale”: si indica l’importo del plafond residuo; Campo 126 “numero degli anni per il quale è ancora possibile dedurre il plafond residuo nel limite del periodo massimo di 20 anni. Altre due novità sono: - l’indicazione del contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 300.000,00 dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al dicembre 2013; - la gestione di nuove tipologie di redditi fiscalmente esenti da indicare rispettivamente al campo 138 (importo di contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2012); - campo 144 indicando il codice 1, 2, 3 o il codice 5 riferibili alle seguenti agevolazioni :- beneficio fiscale per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all’estero, i cui redditi di lavoro dipendente o autonomo sono imponibili nella misura del 10% del loro ammontare; ; beneficio fiscale per il rientro dei cervelli in Italia che prevede per i redditi di lavoro dipendente l’imponibilità IRPEF nella misura del 20% e del 30%; - redditi esenti da imposizione fiscale se il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione; - redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi (in tutti i casi di cui sopra, l’importo non assoggettato ad imposizione dovrà essere indicato nel campo 145).

Parte B – Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta

Diversamente dagli anni precedenti le prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale assoggettate a imposta sostitutiva del 11% devono essere indicate in tale sezione e non più nella Sezione “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale”. Sono stati introdotti il campo 306 e altri tre nuovi campi: 308, 314 e 315.

Parte B – Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per tale Sezione si segnala l’introduzione di quattro nuovi campi :- 426 e 427, 442 e 443 relativi all’indicazione del numero della rata e alla modalità di rateazione adottata per le indennità equipollente (esempio: indennità di buonuscita, indennità premio di servizio) commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del settore del pubblico impiego e corrisposte alla cessazione dei medesimi rapporti.

Parte C – Dati previdenziali ed Assistenziali INPS

Nuova veste grafica a seguito della soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals che suddivide il modulo in due riquadri ovvero :- Dati previdenziali ed Assistenziali INPS; -Dati Assicurativi Inail.

COMUNICAZIONI DATI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Introdotta il nuovo campo 23, diretto all’individuazione dei redditi di lavoro autonomo o provvigioni esenti da imposizione fiscale (occorre indicare i codici 1, 2 o 3 a seconda della natura dell’esenzione).

Il Prospetto SY

Tale prospetto riguarda le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art.25 del D.L. 78-2010. L’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per ricordare che la somma trattenuta al dipendente a titolo di mantenimento del coniuge deve essere indicata nel quadro SY ma nel prospetto dei redditi da lavoro dipendente. In caso di pagamenti eseguiti a seguito di pignoramenti presso terzi il sostituto d’imposta deve operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche (codice tributo 1049). Le procedure esecutive promosse dall’Agente della riscossione non rientrano nella casistica di cui sopra e pertanto il sostituto non deve applicare alcuna ritenuta d’acconto (circolare A.E. n.8 del 02 marzo 2011).

MODELLO 770 SEMPLIFICATO: RAVVEDIMENTO OPEROSO E SANZIONI

Il modello 770 Semplificato deve essere trasmesso in via telematica all'Amministrazione Finanziaria entro il 31 luglio 2013. In presenza di ritenute non versate ,entro tale data, il sostituto d'imposta può provvedere al versamento sfruttando l'istituto del ravvedimento operoso (codice tributo 8906).

TABELLA PRATICA RAVVEDIMENTO OPEROSO

Omissione	Termine entro il quale effettuare il versamento	Sanzione applicabile	Sanzione
Omesso o insufficiente versamento tributo	Entro 14 giorni dall'omissione	1/15 del minimo	0,20% per ogni giorno di ritardo
	Entro 30 giorni dall'omissione	1/10 del minimo	3%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa	1/8 del minimo	3,75%
Omessa effettuazione delle ritenute	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.	1/8 del minimo (20%)	2,5%
<u>Violazioni formali</u> che non incidono sul pagamento ma ne ostacolano l'attività di accertamento	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.	1/8 del minimo	32 €
<u>Violazioni sostanziali</u> tali da incidere direttamente sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Ritenute non versate e somme non dichiarate	1/8 del minimo + 6 € per ogni percipiente non dichiarato.	12,5%
	Ritenute interamente versate e somme non dichiarate	1/8 del minimo + 6 € per ogni percipiente non dichiarato.	32,00 €
Errori meramente formali	Prima dell'inizio dell'attività controllo	Nessuna sanzione	-

La Dichiarazione 770 tardiva

La normativa considera tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria; è quindi possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione quanto segue: la dichiarazione è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 a prescindere dalla presenza o meno di ritenute e dal numero dei percipienti ; è possibile sanare la sanzione sopraindicata attraverso la procedura del ravvedimento operoso che consiste nella presentazione della dichiarazione in via telematica (non si tratta di integrativa o correttiva) versando una sanzione ridotta pari ad 1-10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2012 importo da versare 25 euro; se le ritenute indicate nel modello 770 non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione anche la sanzione del 30 % che viene ridotta al 10 % se , a seguito di controllo di cui all'art.36 bis del Dpr.600-73, il contribuente provvede al relativo versamento entro 30 gg. dalla comunicazione ovvero al 20 % se il pagamento avviene sempre entro 30 gg. in seguito ad una comunicazione di controllo formale di cui all'art. 36-ter del Dpr.600-73.

L'omessa dichiarazione 770

Se il modello 770 viene presentato oltre i 90 gg. ovvero non viene presentato, oppure viene presentato su modello non conforme o non risulta sottoscritto dal rappresentante legale ci si trova in presenza di omessa dichiarazione e il contribuente è assoggettato al seguente regime sanzionatorio: -ritenute non versate: sanzione che va dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di euro 258; -ritenute versate: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 se le ritenute sono state comunque versate: -è prevista inoltre una sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato; -in questa situazione il ravvedimento non è ammesso.

L' infedele dichiarazione del modello 770

Se le somme dichiarate nel modello sono inferiori rispetto alle somme accertate dall'Ufficio Finanziario il contribuente è soggetto alle sanzioni previste per la dichiarazione infedele: -in caso di ritenute non versate: sanzione che va dal 100% al 200% delle ritenute dovute e non versate con un minimo di 258 euro;-nel caso di versamento entro in termine del 20 settembre 2012: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065; -sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato. Anche in questo caso è possibile sanare l'infrazione con la procedura del ravvedimento operoso presentando il modello 770-2013 integrativo entro il termine della presentazione relativa alla dichiarazione del prossimo anno (31-07-2014) versando le ritenute dovute unitamente agli interessi e alle relative sanzioni ovvero: -sanzione di 1-8 di 258 euro pari ad euro 32 per ogni percipiente non dichiarato nel caso di versamento effettuato entro il 31 luglio 2013; -sanzione pari ad 1-8 del 100% ovvero 12,50% delle ritenute omesse più euro 6 (1-8 di 51 euro) per ogni percipiente non dichiarato.

La dichiarazione irregolare

La dichiarazione irregolare è viziata da due tipologie di errori che danno origine a diverse sanzioni: -gli errori meramente formali che non arrecano alcun tipo di danno all'Amministrazione non danno origine ad alcuna sanzione e non necessitano della procedura di ravvedimento; -gli errori formali che ostacolano l'attività di controllo dell'Ufficio (come ad esempio l'errata indicazione dei dati del contribuente) sono soggetti a sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 ovvero di sanzione che va da euro 516 ad euro 4.131; -è possibile la presentazione del 770 integrativo entro la dichiarazione dell'anno successivo ovvero 31 luglio 2014 versando la sanzione ridotta di euro 32 (1-8 di euro 258) in caso di violazioni formali;-è possibile la presentazione del 770 integrativo entro la dichiarazione dell'anno successivo ovvero 31 luglio 2014 versando la sanzione ridotta di euro 64 (1-8 di euro 516) in caso di violazioni formali se non sono stati indicati gli elementi di cui all'art.4 del Dpr. n.332-98.

I RIFLESSI DELLA OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AD OPERA DELL'INTERMEDIARIO FISCALE

Anche l'Intermediario fiscale è soggetto ad una specifica sanzione in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione. Per tali violazioni è applicabile una sanzione che va da euro 516 ad euro 5.164 ma è possibile adire alla procedura del ravvedimento operoso (sempre che non siano già iniziate le attività ispettive da parte dell'Ufficio). Il ravvedimento si compie con l'invio della dichiarazione (sempre entro 90 giorni dalla scadenza originale) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad 1-10 del del minimo, ovvero 52 euro, mediante pagamento tramite F24 sezione erario codice tributo 8924 anno 2012 euro da versare 52.

[Continua](#)

Tipologia violazione	Sanzione prevista	Termine ravvedimento	Sanzione ridotta per ravvedimento
Tardiva dichiarazione	Da euro 258 ad euro 2.065 e 30 % delle ritenute non versate	entro 90 gg. dalla scadenza del 31 luglio 2013	Euro 25
Omessa dichiarazione o presentazione della dichiarazione dopo i 90 gg.	Dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro e sanzione di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato ovvero solo sanzione da 258 euro ad euro 2.065 e 51 euro per ogni soggetto non dichiarato se le ritenute sono state versate	Non ammesso Ravvedimento	Non ammesso Ravvedimento
Dichiarazione infedele SE NON SONO STATE VERSATE LE RITENUTE	Dal 100% al 200% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro e sanzione di 51 euro per ogni soggetto percipiente non dichiarato	Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell'anno successivo	12,50 % più' 6 euro per ciascun percipiente non comunicato
Dichiarazione infedele SE SONO STATE VERSATE LE RITENUTE	da 258 euro ad euro 2.065 e 51 euro per ogni soggetto non dichiarato	Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell'anno successivo	Euro 32 più' 6 euro per ciascun percipiente non comunicato
Violazioni formali	da 258 euro ad euro 2.065 ovvero da 516 ad euro 4.131 se non sono stati indicati gli elementi di cui all'art.4 del Dpr. n.332-98	Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell'anno successivo	Nel primo caso sanzione di euro 32 ; nel secondo caso sanzione di euro 64
Sanzioni per l'intermediario fiscale in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica	Sanzione da euro 516 ad euro 5.164	Entro la data dei 90 gg. dalla scadenza del 31 luglio 2013	Intermediario sanzione ridotta di euro 52; contribuente sanzione di euro 25

La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti e autonomo nel modello 770/2013

di Federico Gavioli

Le comunicazioni contenute nell'apposito quadro del modello 770/2013 semplificato contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- ✓ PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- ✓ PARTE B – Dati fiscali;
- ✓ PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- ✓ PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2012, per il periodo d'imposta 2011.



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

Codice fiscale del percipiente

Progressivo Comunicazione

PARTE A : dati generali

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2012 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale		Cognome		Nome	
1	2	3	4	5	6
Sesso (M,F)	Data di nascita		Prov. nasc. (sigla)	Previdenza complementare	Data iscrizione al fondo
4	5 giorno	6 mese	7 anno	8	9 giorno
Comune (o Stato estero) di nascita		10	11	Categorie particolari	
12		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012		Eventi eccezionali	
Comune		Provincia (sigla)	Codice comune		
13		14			
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE					
Comune		Provincia (sigla)	Codice comune		
15		16			
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013					
Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	Codice sede	Cod. Stato estero
17		18	19	20	21

PARTE B : dati fiscali

Nella parte B "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti

Continua



e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR 917/86, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;

PARTE B
DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
1	2	3	4	Lavoro dipendente	Pensione
Ritenute Irpef		5	6	7	8
		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2011 trattenuta nel 2012	
				Addizionale regionale 2012 rapporti cessati	
Addizionale comunale all'Irpef					
9	10	11	12	13	
Saldo 2011		Acconto 2012		Saldo 2012	
				Rapporti cessati 2012	
				Acconto 2013	
Ritenute Irpef sospese		15		16	
		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2012	
Addizionale comunale all'Irpef sospesa					
17	18	19	20		
Acconto 2012		Saldo 2012		su trattenute 2012 a saldo	
				su trattenute 2012 in acconto	
21	22	23	24	25	
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconti Irpef sospesi	
				Acconto addizionale comunale all'Irpef	
				Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	
26	27	28	29	30	
Prima rata di acconto cedolare secca		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Assistenza fiscale sospesa	
				Saldo Irpef	
				Addizionale regionale all'Irpef	
Assistenza fiscale sospesa					
31	32	33	34	35	
Saldo addizionale comunale all'Irpef		Acconto tassazione separata		Imposta sostitutiva	
				Cedolare secca su locazioni	
				Contributo di solidarietà	
36	37	38	39		
Credito Irpef non rimborsato		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	
				Credito cedolare secca non rimborsato	

Nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

ANNOTAZIONI

Codice	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	
	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652							

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela	Codice fiscale		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
C 701 Coniuge	702		703			
F1 704 Primo figlio	705	706	707	708	709	710
F 711 Figlio	A 712	D 713	714	715	716	717
				718	719	718
Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose			719	%		

BARRE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE

Continua

PARTE C: dati previdenziali ed assistenziali

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la legge n.214/2011 di conversione al D.L. n. 201/2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI	1	Matricola azienda	2	INPS	3	Altro	4	Imponibile previdenziale	5	Imponibile ai fini IVS	6	Contributi a carico del lavoratore trattenuti			
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens Tutti 7 <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di 8 <input type="checkbox"/> T G F M A M G L A S O N D														
SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE	9	Compensi corrisposti al collaboratore	10	Contributi dovuti	11	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	12	Contributi versati							
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens Tutti 13 <input type="checkbox"/> Tutti con l'esclusione di 14 <input type="checkbox"/> T G F M A M G L A S O N D														
SEZIONE 3 INPS GESTIONE EX INPDAP	15	Codice fiscale Amministrazione	16	Progressivo azienda	17	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	18	Pens. Prev.	19	Credit. Enpdep	20	Enpdep Enam	21	Anno di riferimento	22
	23	Totale imponibile pensionistico	24	Totale contributi pensionistici	25	Totale imponibili TFS	26	Totale contributi TFS	27	Totale imponibile TFR					
DATI ASSICURATIVI INAIL	28	Totale contributi TFR	29	Totale imponibile Gestione Credito	30	Totale contributo Gestione Credito	31	Totale imponibile ENPDEP/ENAM	32	Totale contributi ENPDEP/ENAM					
	33	Qualifica	34	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	35	Data inizio (giorno mese)	36	Data fine (giorno mese)	37	Codice comune	38	Personale viaggiante	

PARTE D : assistenza fiscale

La parte D va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2012, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

Nel presente quadro parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- ✓ comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- ✓ comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;

Continua

- ✓ conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- ✓ conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2012. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 147.

Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2012.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2012.

PARTE D
ASSISTENZA 2012

SALDO IRPEF 2011 DICHIARANTE					
Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	Importo inferiore all'unità di euro
1					<input type="checkbox"/>
SALDO IRPEF 2011 CONIUGE DICHIARANTE					
	7	8	9		10
					<input type="checkbox"/>
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2012 DICHIARANTE					
	11	12	13	14	15
					<input type="checkbox"/>
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2012 CONIUGE DICHIARANTE					
	16	17	18		19
					<input type="checkbox"/>
ADDITIONALE REGIONALE 2011 DICHIARANTE					
	20	21	22	23	24
					25
					<input type="checkbox"/>
ADDITIONALE REGIONALE 2011 CONIUGE DICHIARANTE					
	26	27	28		29
					30
					<input type="checkbox"/>
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2011 DICHIARANTE					
	31	32	33	34	35
					36
					<input type="checkbox"/>
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2011 CONIUGE DICHIARANTE					
	37	38	39		40
					41
					<input type="checkbox"/>

CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI	SALDO IRPEF 2011 DICHIARANTE		SALDO IRPEF 2011 CONIUGE		
	Esito	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
	147	148	149	150	151
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2012 DICHIARANTE					
	152	153		154	155
ADDITIONALE REGIONALE 2011 DICHIARANTE					
	156	157		158	159

La comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

Continua





COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazioni

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

La presente parte va utilizzata per indicare:

- ✖ le corrisposizioni di somme erogate nel corso del 2012 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del DPR 42/1988;
- ✖ le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2012, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del DPR 600/1973;
- ✖ i corrispettivi erogati nel 2012 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del DPR 600/1973.
- ✖ Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).
- ✖ Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2		Nome 3	
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nascita (sigla) 7
Comune 8			Provincia (sigla) 9	Codice regione 10	
Via e numero civico 11			Erede 12	Eventi eccezionali 13	

ATTENZIONE

Nel punto 18 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

Continua



- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir.INPS n. 104/2001);
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- W – corrispettivi erogati nel 2012 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Z – titolo diverso dai precedenti.

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

Causale	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
18	19	20	21	22

esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad esempio nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e riferiti al periodo d'imposta 2012 occorre indicare come anno di riferimento il 2012; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2011 occorre indicare come anno di riferimento il 2011.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La risoluzione n. 395/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

I dati da indicare nel prospetto ST, prima sezione, devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2012. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2013, se riferiti al 2012, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2013;
- alle ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni nonché al contributo di solidarietà a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2012 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2013 per il saldo; alle rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2012 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002;
- alle imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2012 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2012 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2011 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY.

Continua



I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione, devono riferirsi:

- ✖ alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2012 con riferimento all'anno 2011. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- ✖ alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012;
- ✖ Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2012 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.
- ✖ Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012.

Il Quadro SV

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Qualora i rigli del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad esempio nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2011 indicare come anno di riferimento il 2011.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto SV.

Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della L. 296/2006, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti rigli quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata.

Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più rigli per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

- ✗ alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2012 con riferimento all'anno 2011, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2012 con riferimento all'anno 2012. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2012;
- ✗ alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2012 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2012 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012.

Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
mese	anno					
1		2	4	5	6	7
Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
8		9	10	11	12	giorno mese anno

Il Quadro SS

Nel prospetto SS nei righe SS2 e SS3 devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

Nel rigo SS4 devono essere indicati gli importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	

Continua



Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta	SS2	Ritenute IRPEF 17	Addizionale regionale IRPEF 18	Ritenute IRPEF sospese 19	Addizionale regionale IRPEF sospesa 20

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Ritenute sospese 3
		Addizionale regionale a titolo d'acconto 4	Addizionale regionale a titolo d'imposta 5	Addizionale regionale sospesa 6

Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie		Addizionale regionale 2011 non trattenuta nel 2012 1	Addizionale comunale 2011 a saldo non trattenuta nel 2012 2	Addizionale comunale acconto 2012 3	
		Assistenza 2012			
SS4		Saldo IRPEF 2011 4	Primo acconto IRPEF 2012 5	Addizionale regionale 2011 6	Saldo addizionale comunale 2011 7
		Acconto addizionale comunale 2012 8	Secondo acconto IRPEF 2012 9	Acconto tassazione separata 10	Imposta sostitutiva premi di produttività 11
		Cedolare secca locazioni 2011 12	Primo rata acconto cedolare secca 2012 13	Seconda rata acconto cedolare secca 2012 14	Contributo di solidarietà 15

IL NOTIZIARIO QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO® E' GRATUITO!!!!

Corri a iscriverti all'indirizzo
<http://www.commercialistatelematico.com/iscrizione-alla-newsletter.html>

quotidiano di approfondimenti e novità fiscali, servizi e soluzioni per le aziende e i loro consulenti

MIGLIOR PORTALE ITALIANO 2011

Argomenti ▼
Forum e Community ▼
Strumenti utili ▼
Notizie fiscali flash ▼

cerca nel sito

CERCA

Richiesta di iscrizione al notiziario quotidiano gratuito

Inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica. Riceverai una e-mail, all'indirizzo indicato per confermare la tua iscrizione al notiziario quotidiano. E' gratuito e potrai cancellarti automaticamente, quando vuoi.

Nome

Cognome

E-mail:

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Email Password

resta connesso su questo computer

[ho dimenticato la password](#) | [nuovo abbonamento](#)

Commercialista Telematico®

Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979

codice fiscale e partita I.V.A. 03273690408

ISSN 1970-0814 - ROC 14935

[Note legali](#)

info@commercialistatelematico.com

[commercialista_telematico](#)

[Pagina Facebook](#)

© Commercialista Telematico® - tutti i diritti riservati
Archivio Articoli
E P S

Il prospetto SX e SY del 770/2013

di Federico Gavioli

Nel prospetto SX - riepilogo dei crediti e delle compensazioni - del modello 770/2013, il contribuente interessato deve riportare i dati riepilogativi:

A) del credito 2011 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2012 - e del suo utilizzo:

- 1) in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione (31 luglio 2013) ;
- 2) in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV del modello 770/2013, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999;

B) dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2012 e del loro utilizzo: in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV del modello 770/2013, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.

Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX30.

	Codice						
Erario	SX5						
Addizionale comunale 2007	SX6						
Ente impositore	SX7	1					
	SX8						
	SX9						
	SX10						
	SX11						
	SX12						
	SX13						
	SX14						
	SX15						
	SX16						
	SX17						
	SX18						
	SX19						
	SX20						
	SX21						
	SX22						
	SX23						
	SX24						
	SX25						
	SX26						
	SX27						
	SX28						
	SX29						
	SX30						

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6). La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo e dai relativi prospetti SS, ST, SX e SY. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente), di ciascun prospetto ST (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati lavoro autonomo), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato	1)	2
SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato)	

Prospetto SY somme liquidate a seguito di pignoramento

Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.


Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo

Continua



La Sezione III del quadro SY deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura del 4 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).

Sezione III	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
SY12 ¹	1	2	3
SY13 ¹	1	2	3
SY14 ¹	1	2	3
SY15 ¹	1	2	3



Il Caso del Giorno

COMMERCIALISTA
TELEMATICO .COM

a cura di Sandro Cerato

Il nuovo servizio di formazione ed approfondimento professionale del Commercialista Telematico®

La redazione e la firma della dichiarazione del 770/2013

di Federico Gavioli

Il riquadro "Redazione della dichiarazione", posto nella terza facciata del frontespizio del Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO, è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta.

La sezione I è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV, SX e SY).

In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

- dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770 SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Occorre inoltre barrare le caselle ST, SV, e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

- dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2013 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre occorre barrare le caselle ST, SV, SX e SY qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2013";

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO		(barrare la casella)					Presenza di modello 770 ordinario 2013
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	SS	ST	SV	SX	SY	

La sezione II deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO con successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell'ambito del Mod. 770/2013 ORDINARIO.

Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (ritenute su redditi di capitale).

In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando altresì la casella SS nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO		(barrare la casella)	
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	SS	SY

Continua



La sezione III deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino adempite entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS.

Inoltre bisogna barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2013 ORDINARIO occorre barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2013".

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE							
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella)					Presenza di modello 770 ordinario 2013	
<input type="checkbox"/>	SS <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SV <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione							

La sezione IV deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2013 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, SX ed SY.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- ✗ che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ✗ che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, occorre indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi barrando la casella SS. Inoltre occorre barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2013 ORDINARIO si dovrà procedere a barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 Ordinario 2013".

Nel caso in cui l'invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d'imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.

SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO					
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella)				Presenza di modello 770 ordinario 2013
<input type="checkbox"/>	SS <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	SX <input type="checkbox"/>	SY <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione					

Continua

La firma della dichiarazione 770/2013

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

Note: A blue arrow points to the 'Soggetto' column header. A red oval highlights the 'FIRMA DEL DICHIARANTE' header. A red arrow points from the 'FIRMA' column to the oval.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.



propone un software per aiutarti a lavorare meglio, con meno ansia, con più tranquillità!
se stai utilizzando ENTRATEL non ti rendi conto di quanto questo software potrà aiutarti!

ct telematici

CT Telematici consente di:

- seguire un agevole percorso guidato per il controllo, l'invio e l'archiviazione contemporanea di una o più forniture telematiche;
- scaricare e archiviare le relative ricevute che vengono associate automaticamente ai documenti di ciascun dichiarante;
- Importazione dal Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate dei modelli F23 e F24 dell'intermediario o dei clienti da cui ha ricevuto la delega;
- dimenticarsi di Entratel, in quanto tutto (forniture, dichiarazioni e ricevute, anche di più anni) è gestito da CT Telematici;
- non dover più ricercare i file da spedire e le ricevute da stampare;
- essere già predisposti per la conservazione sostitutiva. Il software è completamente WEB e non prevede alcuna installazione sui client.

CT Telematici è rivolto a:

- Tutti gli intermediari abilitati indipendentemente dall'applicativo fiscale e gestionale in uso;
- Tutte le associazioni di categoria abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

CT Telematici gestisce:

Spesometro	F24 (Accise)	Black List
Comunicazione Annuale IVA	Modello IVA Trimestrale	Dichiarazione IVA
Dichiarazione 730	770 Ordinario	770 Semplificato
Dichiarazione Irap	Consolidato Nazionale Mondiale (Mod. CNM)	Dichiarazione d'intento
Unico Persone Fisiche	Unico Mini	Unico Società di Persone
Unico Società di Capitali	Unico Enti Non Commerciali	Rimborso Irap
IVA 74 bis	Intestat (da giugno 2013)	AA7/AA9 (da luglio 2013)
MODULI AGGIUNTIVI		
UNIEMENS (con DMA2)		
Gestione dei modelli precedentemente elencati per gli anni precedenti		

<http://www.commercialistatelematico.com/repository/CTtelematici/cttelematici.html>

PACCHETTO DICHIARATIVI 2013

Presentiamo una raccolta completa in un unico Pacchetto delle nostre applicazioni per la compilazione delle Dichiarazioni dei Redditi 2013 (anno d'imposta 2012), al **prezzo speciale di 179,00 euro invece di 310,60 euro.**

Offerta lancio: il pacchetto viene venduto in anteprima ad € 149,00 invece che € 179,00

Il Pacchetto contiene i seguenti fogli di calcolo:

- Incentivo ACE - Aiuto alla Crescita Economica
- Calcolo Imposte Ditte individuali in contabilità semplificata 2013 (periodo di imposta 2012)
- Unico Società di Persone 2013 e IRAP 2013
- Quadro RE 2013
- Studi di settore 2013 - Elementi contabili
- Unico Società di Capitali 2013 e IRAP 2013
- Modello IVA 2013 e Comunicazione dati IVA 2013
- Check list per visto di conformità IVA
- Lettera raccolta dati per Comunicazione annuale dati IVA e Modello annuale IVA 2013



<http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/software/pacchetto-dichiarativi-2013.html>

La certificazione delle ritenute



di Roberta De Marchi

L'art. 36 ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo, fra l'altro, a escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi.

La posizione della giurisprudenza

La Corte di Cassazione è più volte intervenuta su tale problematica:

- ✘ con sentenza n.8606 del 2 ottobre 1996 ha affermato che " se è vero che, anche in regime di imposte riscosse in tutto o in parte previa ritenuta alla fonte, debitore principale verso il Fisco, è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegue la ritenuta e il successivo versamento..... è nondimeno vero che il sistema normativo è concepito in modo tale da far sì che a tale versamento il sostituto rimanga comunque del tutto estraneo. A lui, infatti, il Fisco non potrebbe opporre che il sostituto ha omesso di versare la somma trattenuta";
- ✘ con sentenza n. 3304 del 19 febbraio 2004, ha affermato che la certificazione dei sostituti d'imposta delle ritenute operate, non allegate alla dichiarazione, può essere dimostrata in giudizio dal contribuente, in quanto " la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore (ovvero mancante della documentazione prescritta) è in linea di principio emendabile ed integrabile in ogni tempo quando dalla dichiarazione possono derivare al dichiarante oneri impositivi diversi e più gravosi di quelli che dovrebbero essere, in base alla legge, a suo carico";
- ✘ con sentenza n. 14033 del 21 aprile 2006, dep. il 16 giugno 2006, ha ritenuto che il contribuente che abbia percepito un compenso sottoposto a trattenuta d'acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria, e perciò, ove il sostituto non abbia provveduto a versare all'Erario quanto trattenuto, il Fisco ben può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo d'imposta; il sostituto, dal canto suo, dovrà rivolgersi al sostituto per ottenere la restituzione di quanto quest'ultimo abbia trattenuto e non abbia versato all'Erario. Sostituto e sostituto, comunque, sono legittimati ad agire in giudizio per il rimborso delle ritenute fiscali (cfr. Cass. sent. n. 14911 del 28 giugno 2007);
- ✘ con sentenza n. 12072 del 18 marzo 2008 (dep. il 16 aprile 2008) ha affermato che " non v'è dubbio che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3 nel testo all'epoca vigente prevedeva che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte doveva essere rilasciata dal sostituto d'imposta ed allegata alla dichiarazione dei redditi (...Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, devono allegare alla dichiarazione, un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti con l'indicazione della relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate....). La documentazione prescritta non può essere sostituita da equipollenti, come ad esempio dal c.d. conto individuale tenuti dai sostituti d'imposta, ai sensi del ricordato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 21, nel testo vigente prima delle modifiche legislative del 1994". Ma la Corte va oltre sostenendo che " non sembra inoltre conferente il richiamo alla normativa attuale che non richiede più l'allegazione delle certificazioni in parola come adempimento del contribuente dichiarante; invero è

Continua



comunque prescritto che questi conservi la documentazione certificativa delle ritenute d'acconto per tutto il periodo di decadenza del potere d'accertamento da parte dell'Ufficio; infatti nei casi di controllo la prova della ritenuta alla fonte può essere data solo con tale precipua documentazione. In altre parole, in subjecta materia, la nuova disciplina non fa che confermare la tesi dell'Amministrazione finanziaria”.

La R.M. n. 68/2009

Con R.M. n. 68/E del 19 marzo 2009, rispondendo a richieste di chiarimenti pervenute da più parti in merito alla possibilità di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorché gli stessi non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione. Per le Entrate “è da ritenere che la locuzione certificazioni richieste ai contribuenti utilizzata dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisca non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La stessa, invero, assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse”.

Ciò è particolarmente utile nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.

In tal caso, “ si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Nelle ipotesi di controllo ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, “ limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta (la cui emissione comporta, di norma, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, costituisce l'emittente debitore verso l'erario), sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta”.

Il citato art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che “ l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza [...]” Dalla lettura della trascritta disposizione le Entrate ne ricavano, in primo luogo, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituto è a diretta conoscenza vi è senza dubbio la relazione esistente tra fattura contabilizzata e documentazione bancaria attestante le somme percepite.

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti terzi, di cui l'interessato sia a diretta conoscenza e, dunque, è possibile dichiarare che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.

La generale applicazione dell'istituto ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, sancita dal comma 3 dell'articolo 47, fa propendere le Entrate per l'applicabilità dell'istituto anche ai rapporti tra fisco e contribuente.

Inoltre, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà mendaci sono connessi specifici effetti sul piano penale, indicati nell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente è infatti tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

SINTESI

Fattispecie	Soluzione
Ritenuta d'acconto certificata	Scomputabile
Ritenuta d'acconto non certificata e versata	Scomputabile, dietro presentazione fattura, documentazione bancaria e atto notorio



Un'opportunità da non perdere!



CIRCA
2.000 ARTICOLI
l'anno riservati
agli utenti abbonati.



QUALITÀ
degli approfondimenti
e dei commenti
in materia fiscale,
garantita da autorevoli
esperti.



ACCESSO
alle discussioni
del FORUM riservato
agli abbonati.



CONSULTAZIONE
gratuita della rivista
on-line FISCUS.



CONVENZIONE
con S.B. Europe
Consulting Srl per la
consultazione gratuita
per tre mesi della
banca dati, in materia
di finanza agevolata,
contributi, ecc.





INFORMAZIONE:
APPROFONDIMENTI
NEWSLETTER SETTIMANALI
CIRCOLARI SETTIMANALI E MENSILI
E-BOOK

STRUMENTI:
SOFTWARE
FORMULARI & MODELLI
FORUM

SERVIZI PER LA TUA PROFESSIONE:
VETRINA CONSULENTI
RSS FISCALI PER IL TUO SITO
CONSULENZA
E-LEARNING ACCREDITATA PER LA F.P.O.

ED ANCORA:



La rivista di approfondimento mensile

La pubblicazione periodica di risposte alle
tematiche antiriciclaggio



Il caso del giorno a cura Dott. Sandro Cerato

La Tua **Informazione** professionale **quotidiana**
La Tua **Formazione** professionale **continua**



Il reato di omesso versamento di ritenute certificate



di Valeria Nicoletti

I recenti orientamenti della Giurisprudenza di Merito considerano la crisi di impresa

Nella giurisprudenza di Merito comincia ad evidenziarsi un orientamento che tiene in considerazione l'aspetto della crisi di impresa nel rilevare la sussistenza del reato di omesso versamento di ritenute certificate⁽¹⁾, soprattutto ai fini dell'elemento psicologico del reato.

Diversamente dalle altre originarie fattispecie penali tributarie previste dal DLgs. 10 marzo 2000, n. 74 caratterizzate dal dolo specifico, l'elemento soggettivo richiesto per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate è costituito dal "dolo generico", che va ritenuto sussistente allorché si abbia la prova della consapevolezza e volontarietà dell'omissione del versamento; non è infatti, richiesto il perseguimento del fine specifico dell'evasione.

Va da sé, che un'omissione colposa del versamento non è sufficiente ad integrare il reato.

E' in questo contesto, che si inseriscono le recenti prese di posizione dei Giudici di Merito rese nel corso di quest'anno.

Il G.I.P di Milano, in revoca di decreto penale di condanna, ha rilevato, infatti che non integra la fattispecie di omesso versamento delle ritenute certificate l'imprenditore a ciò costretto dal mancato pagamento di ingenti crediti (vantati nel caso di specie nei confronti della Pubblica Amministrazione) e dal rifiuto delle banche di "scontare" le fatture emesse. Il Giudice evidenziava, tra l'altro, che, successivamente al ricevimento della cartella esattoriale, la società aveva ottenuto il beneficio della rateazione e provvedeva puntualmente ai relativi pagamenti.

In considerazione di tutto ciò, si afferma in sentenza che *"non è possibile addebitare all'imputato il dolo, per la sussistenza del quale occorre che il fatto sia previsto e voluto."* (Tribunale di Milano, G.I.P., sentenza 7 gennaio 2013).

Sulla stessa scia si è posto anche il Tribunale di Novara, il quale avendo rilevato non solo che *"la crisi di liquidità che ha colpito la società non è stata determinata da atti di mala gestio posti in essere dal management, segnatamente dall'odierna imputata, ma anche che essa imputata, sciolta la società e nominata liquidatrice, ha versato nel patrimonio sociale risorse proprie personali e si è fattivamente attivata presso la società di riscossione per concordare piani di rientro del debito mediante rateizzazione"*, ribadisce come *"il dolo insiste sul profilo squisitamente suriettivo del reato, e che l'atteggiamento psicologico dell'odierna imputata è sempre stato improntato a cercare, con ogni mezzo (anche con il sacrificio, legislativamente non imposto, del proprio patrimonio personale), di evitare l'omissione dei versamenti fiscali dovuti"* (Trib. Novara, sentenza del 20 marzo 2013).

Il Giudice, nel caso in esame, restituisce al momento deliberativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, dando rilevanza alla crisi di impresa e ponendosi in contrasto con un orientamento della Suprema Corte secondo cui, sic et simpliciter *"in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo"* (Corte di Cass., sez. 3, sentenza 15 novembre 2007, n. 47340 inter alias Corte di Cass., sez. 3, sentenza 4 dicembre 1998, n. 1469).

Continua



Inoltre, il Tribunale fa ulteriori passi in avanti considerando l'aspetto afferente la rateizzazione del debito e rilevando come *“tale rateizzazione è stata concessa le rate sono state tutte puntualmente onorate, sempre con suo patrimonio personale (...Omissis), mentre l'omesso versamento degli importi per cui oggi è processo si è avuto solo innanzi al diniego di rateizzazione opposto, la seconda volta (contrariamente alla prima), dalla società di riscossione”* (Trib. Novara, sentenza del 20 marzo 2013) .

Questo, spinge il Giudice ad esaminare, analiticamente, anche il ruolo non secondario dell'Agente della Riscossione poiché, come si evince dalla sentenza del 20 marzo 2013, è *“da osservare che: se si differenziasse l'an della pretesa punitiva a seconda dell'atteggiamento della società di riscossione (che, nel caso di una prima cartella esattoriale, ha concesso la rateizzazione del debito, così dando la possibilità alla liquidatrice di onorare detto debito ratealmente, mentre, nel secondo caso, ha denegato tale possibilità a fronte della medesima richiesta, relativa a successive cartelle esattoriali), si giungerebbe a esiti opposti - la mancata integrazione del reato nel primo caso e la sua integrazione "perfetta" nel secondo - non già sulla base di differenti "atteggiarsi" psicologici dell'agente (l'imputata NdR), bensì sulla base del fattore, tutt'affatto eteroclitico, dell'atteggiamento tenuto dal terzo creditore: il quale, innanzi a un'analoga richiesta di rateizzazione, il cui assenso avrebbe condotto alla mancata integrazione del reato, ha riconosciuto tale possibilità solo per una cartella esattoriale e non per la successiva, e ciò pur di fronte al puntuale rispetto dei versamenti concordati la prima volta”*.

“Sì che non è chi non veda” prosegue il Tribunale nella sentenza in esame *“come, così opinando, l'elemento subiettivo del reato verrebbe relegato a "convitato di pietra" nell'analisi del reato stesso, venendo a dipendere l'integrazione del reato, piuttosto, dalla decisione dell'ente di riscossione: il che, se sotto il profilo materiale può anche apparire logico (avendosi, in effetti, solo nel primo caso un pagamento, seppur rateale, del debito: suscettivo di escludere, già sotto il profilo materiale, il fatto - reato), altrettanto non è sotto il profilo subiettivo: avendosi, in entrambi i casi, un analogo atteggiamento psicologico dell'agente (l'imputato NdR), sempre improntato al cimento di evitare l'omissione e di ripianare i debiti.”* (Trib. Novara, sentenza del 20 marzo 2013).

Pertanto, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato per il Giudice piemontese, non può costituire fattore discriminante la concessione della rateizzazione del debito tributario, soprattutto a fronte della prova dell'evidente crisi dell'impresa.

Questo appare, ancor più evidente nella recente sentenza emessa dal G.O.T. di Catania.

Quest'ultimo caso riguardava una società attiva nel settore del confezionamento di capi d'abbigliamento con commesse che arrivavano da importanti marchi, drasticamente diminuite negli anni a causa della delocalizzazione preferita dai committenti, i quali avevano, a volte in maniera del tutto improvvisa, proceduto a risoluzioni contrattuali; cosa che aveva generato anche contenziosi.

Tutto ciò aveva avuto gravi effetti, rendendo complicato per l'impresa il rispetto degli impegni con i fornitori e la gestione del lavoro.

Inoltre, questo aveva avuto ripercussioni anche sul rispetto degli obblighi fiscali, per i quali era stata fatta istanza di rateizzazione, e si era poi aperto un contenzioso con l'Agente della Riscossione che, dovendo intraprendere l'attività di recupero, aveva iniziato le procedure esecutive.

“Da ciò è evidente”, afferma il G.O.T. del tribunale di Catania *“che la ditta dell' (Omissis) si è trovata come altre in una situazione di crisi economica originata da un lato dalla revoca delle commesse e dall'altro dall'aggressione dell'ente di riscossione”* (Trib. Catania, sentenza 6 giugno 2013); in questo contesto, conclude il Giudice, la condotta dell'imprenditore ha costituito solo una *“diretta conseguenza”*.

In sostanza, conclude il Giudice *“non vi sono elementi chiari in ordine alla volontà di frodare il fisco, ma vi sono chiari elementi che dimostrano la sua obiettiva impossibilità a fronteggiare io debiti anche con l'erario”* (Trib. Catania, sentenza 6 giugno 2013).

Il proscioglimento emesso dal G.O.T. è intervenuto, quindi, in un caso dove la crisi dell'azienda aveva, nei fatti, determinato un inadempimento senza prove certe di successivi pagamenti, a comprova di come la crisi di impresa assuma una rilevanza che non può più essere ignorata nei reati di omesso versamento.

Note

1 - Art. 10 bis Omesso versamento di ritenute certificate

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta



**Solo su Fiscus, ogni mese,
la giurisprudenza
selezionata e commentata
da Valeria Nicoletti**



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Quadro LM (minimi)

dany

Compilando il quadro LM dei minimi (ex CM) noto che non c'è nessun rigo in cui riportare il credito precedente. Dalle istruzioni si evince che tale credito va riportato nel quadro RN al rigo 35. Di conseguenza diventa un credito irpef 4001...e non di imposta sostitutiva?? Il tutto non mi quadra, qualcuno in grado di chiarirmi le idee..?

IMC101276

Anch'io ho lo stesso problema! In quale istruzioni hai letto il riporto nel quadro RN 35? Io avevo anche pensato ad indicare in credito nel rigo RX23!! Anche se l'AdE si è espressa parlando di PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI RIMBORSO per tali somme!!!

danilo

Nelle istruzioni non è affatto scritta questa cosa. Se lo metti in RN35 commetti un errore. L'unica, ad oggi, è l'istanza di rimborso.

paulo

Stesso dubbio/problema, io ho risolto così (così ha risolto il funzionario dell'ADE a cui ho presentato il modello): ho inserito tale credito nel rigo RX23 colonna 2 (eccedenza o credito precedente), di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX del modello 2012, inserendolo poi coerentemente nell' f24. In realtà, io ho inserito il credito di cui alla colonna 4 del rigo RX14 del modello 2012.

grazia

Il mio programma lo inserisce come 4001, credo sia corretto. Io ho il problema con una ritenuta di acconto certificata nel 2012 che non sono stata in grado di capire dove va messa (non c'è rigo nel quadro LM), qualcuno può aiutarmi?

sciage

Io invece, per un contribuente nei minimi, ho un credito codice tributo 1800 del 2012 e l'ho inserito in rx23 col codice 1800...ho fatto male?

dany

Io l'ho letto nelle istruzioni dell'Unico: "Rigo RN35 Riportare nella colonna 2 del rigo RN35 anche l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 4 dei rigi RX13 (imposta sostitutiva sull'incremento di produttività), RX14 (imposta sostitutiva contribuenti minimi) e RX17 (contributo di solidarietà) del modello Unico 2012. Credo sia giusto, il dubbio è che appunto in questo modo diventa un credito 4001, che ne pensate?"

paulo

Al funzionario dell'ADE che ha compilato il mio modello, nel modo descritto in precedenza, in automatico (penso) nell' f24 al credito che avevo con il CM2012 è stato assegnato il codice 1800, che ho poi utilizzato sia per il saldo/acconto LM che per l'irpef.

IMC101276

Riportare nella colonna 2 del rigo RN35 anche l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 4 dei rigi RX13 (imposta sostitutiva sull'incremento di

Continua



Anno 2013 ▼

Numero 7 ▼

Luglio 2013 ▼

Sezione ▼

Speciale Dichiarativi 2013

produttività), RX14 (imposta sostitutiva contribuenti minimi) e RX17 (contributo di solidarietà) del modello Unico 2012. In questa colonna va riportato anche l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RN35." le istruzioni parlano chiaro! Quindi sarà un credito 4001 e non 1800!

paulo

allora il funzionario dell'ADE ha sbagliato! Posso rimediare all'errore in qualche modo o me lo faranno sapere loro (ADE) secondo voi? In pratica nell' f24 il credito l'ho messo con codice 1800 invece che 4001, ed è già stato utilizzato tutto.

massimari78

Per risolvere preventivamente potresti anche presentare all'ADE una richiesta di rettifica del modello F24 con il codice tributo corretto, così coinciderebbe poi con la dichiarazione.

danilo

Non sono d'accordo. Questa parte delle istruzioni non si riferisce al caso di cui discutiamo.

niccolò

Fate un bel modello F24: credito 1800/2011 vs 4001/2012. Il credito da CM sparisce, dichiarerete un eccesso di versamento IRPEF in Unico 2013, che potrete compensare con quello che vi pare. Il software dell'Ade non vi contesterà niente e la dichiarazione chiuderà serena e felice.

massimari78

Vedo numerosi post sul credito 1800 anno 2011 utilizzato in compensazione in questi mesi. Pongo un quesito. Teoricamente fino al 30/09/2013, cioè quando presentiamo Unico 2013, non dobbiamo far riferimento a quanto esposto in unico 2012 redditi 2011? Quindi dovrebbe essere corretto utilizzare nelle compensazioni fatte dal 30/09/12 al 29/09/2013 il codice tributo 1800 anno 2011. Poi all'atto della presentazione Unico 2013 redditi 2012, come da istruzioni, il credito del rigo RX14 di Unico 2012 dovrebbe essere indicato nel rigo RN35 e nel rigo RN36 dovrebbe essere indicato l'importo del rigo RN35 utilizzato in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione. Solo con la presentazione della dichiarazione Unico 2013 il credito residuo Ex tributo 1800 (l'importo RN35 - l'importo RN36 utilizzato in compensazione) confluirà nel credito IRPEF 4001 anno 2012. Quindi dal primo ottobre 2013 useremo in compensazione il codice tributo 4001 anno 2012. Pensate che il ragionamento sia corretto? Ovviamente il dubbio viene anche a me se l'ADE riuscirà a riconciliare gli importi RN35 e RN36 con gli F24 versati con il codice tributo 1800, però penso e spero di sì.

gibi1970

E' esattamente il ragionamento che ho fatto anch'io. Tra il resto immagino che la novità per cui RX14 (minimi, 2011) va in RN35 sia una cosa recente. E quasi sicuramente a NOVEMBRE 2012, quando ho usato il credito 1800 per i versamenti INPS gestione separata, non se ne sapeva nulla. Se quindi non è stato un errore usare 1800 a novembre, a questo punto non può essere stato un errore usarlo anche a marzo, per l'IVA annuale. A questo punto, salvo precisazioni da parte dell'AdE, lascio tutto così.

massimari78

Sì, anzi io penso che devi continuare ad usare il 1800 se hai ancora credito da compensare fino a quando non presenti Unico 2013. Poi se presenti la dichiarazione domani allora il residuo 1800 ti diventa 4001. Penso la logica dovrebbe essere questa.

nadia - administrator

Abbiamo provato ad analizzare i vari casi del problema ritenute subite dai minimi nel 2012:

<http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2013/07/contribuenti-minimi-il-problema-delle-ritenute.html>

**CONTINUA A SEGUIRE LA DISCUSSIONE SUL FORUM GRATUITO DEL
COMMERCIALISTA TELEMATICO**



Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno IV

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini